



**VADEMECUM PRESENTAZIONE E AMMISSIONE
CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2026***

**riferito al Vademecum del Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative del 2025*

PRESENTAZIONE

Questa guida ha lo scopo di fornire le informazioni sulla presentazione delle candidature a tutti coloro che intendono competere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Mesagne in data **24 e 25 maggio 2026**.

Si evidenzia che nell'ambito della presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000.

Ne consegue che non sono ammesse: a) le autocertificazioni;

b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

c) la proroga della validità del certificato di iscrizione alle liste elettorali mediante autocertificazione dell'interessato in calce al documento

d) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Per acquisire le complete informazioni è possibile consultare la pubblicazione del Ministero dell'Interno "*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*".

Sul sito internet www.comune.mesagne.br.it nell'apposita area dedicata alle elezioni, sarà possibile trovare tutti i moduli utili per gli adempimenti elettorali.

L'Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale, ai seguenti recapiti:

Tel.: 0831 732 281

E-mail: elettorale@comune.mesagne.br.it

P.e.c.: elettorale@pec.comune.mesagne.br.it

Sommario

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI SINDACO	5
1.1 –La lista dei candidati alla carica di consigliere comunale	6
1.1.1 – Numero dei presentatori della lista	6
1.1.2 - Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori	7
1.1.3 - Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico	8
1.1.4 - Soggetti titolati alla presentazione delle candidature	8
1.2 - Indicazione dei delegati di lista.....	8
1.3 - Programma amministrativo.....	8
1.4 - Mandatario elettorale	8
1.5 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune	9
1.5.1 – Autocertificazione iscrizione liste elettorali.	9
2. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE.....	9
2.1 Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante	9
l'insussistenza della condizione di incandidabilità.....	9
2.1.1. Collegamento delle liste	10
2.1.2. Rinuncia alla candidatura	10
2.2 - Certificato attestante che i candidati sono elettori	10
2.2.1 - Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei	11
cittadini di altro Stato dell'Unione europea	11
2.2.2 - Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune.....	11
3. IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA.	12
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.	13
5. RICEZIONE DELLE CANDIDATURE.	13
6. ESAME DELLE CANDIDATURE.....	13
6.1 - Accertamento della data di presentazione delle liste.....	13
6.2- Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.....	14
6.3 - Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	14
6.4 - Esame dei contrassegni di lista	15
7. IL SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.	15
8. I RAPPRESENTANTI DI LISTA.	16
8.1 –La designazione dei rappresentanti di lista	16

8.2 – Termini e uffici	16
8.2.1 – Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione	16
8.2.2 – Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali	16
8.3 – Requisiti dei rappresentanti di lista	17
9. CONSIGLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.	17

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA E DEI CANDIDATI

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI SINDACO

Per il Comune di Mesagne ogni lista deve comprendere un numero di candidati **non superiore a 16 e non inferiore a 11.**

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e i loro dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) devono essere scritti **IN STAMPATELLO** e corrispondere esattamente tra gli atti di accettazione candidature, atto principale e certificato di iscrizione alle liste elettorali.

Per i cittadini U.E. deve essere specificato lo Stato membro di cui siano cittadini.

È possibile l'aggiunta della specifica "**detto**" che dovrà essere riportato anche sulla dichiarazione di accettazione della candidatura. I dati dovranno corrispondere in modo inequivocabile con quanto riportato sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura e sulla lista dei candidati.

Le liste di candidati devono essere formate in modo tale che nessuno dei due generi venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha introdotto, per promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, misure atte a garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, graduando le relative prescrizioni.

Di seguito il prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della legge n. 215 del 2012.

Popolazione Comune	Maggiore di 15.000 <i>Come risultante dall'ultima rilevazione ISTAT, dell'anno 2021</i>	
Numero Consiglieri da eleggere e numero massimo candidati di lista	16	
Numero MINIMO di candidati di lista stabilito per legge	2/3	
Numero candidati MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento ¹	10,66 = 11	
Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2) ²	10,66= 10	5,33 = 6

¹ Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, TUEL).

² Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, TUEL); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare	7,33 = 7	3,66= 4
---	----------	---------

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha validità solo se **convergente** con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di **non aver accettato** candidature in **altro Comune**.

1.1 –La lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta; la stessa deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere indicato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data e luogo di nascita. I modelli sono reperibili sul sito istituzionale o presso l'Ufficio Elettorale.

Particolare attenzione va posta all'osservanza delle disposizioni in materia di **privacy** assicurando il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, informando le persone dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati vengono appresso illustrati.

1.1.1 – Numero dei presentatori della lista

La dichiarazione di cui al punto 1.1 deve essere sottoscritta, come previsto dall'apposita normativa ³, da un determinato numero di elettori, parametrato alla popolazione residente in base all'ultimo rilevamento Istat (2021)⁴.

Pertanto, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da **non meno di 175 e non più di 350 elettori** iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mesagne.

Le sottoscrizioni sono nulle se **anteriori al 180° giorno precedente** il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

I candidati non possono figurare tra i presentatori della loro stessa lista e le loro eventuali sottoscrizioni devono essere ritenute non valide⁵

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

³ Articolo 3, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81

⁴ per il Comune di Mesagne la popolazione residente in base alla rilevazione Istat del 2021 è pari a 26.114

⁵ sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 6 ottobre 2014 n. 4993.

1.1.2 - Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli **elettori presentatori**, la cui firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti **IN STAMPATELLO** il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della L. 53/1990 e successive modificazioni: *notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia*. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali⁶ che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente al Presidente della Provincia o al sindaco.

È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato.

Le **autenticazioni** sono **nulle** se **anteriori** al **180° giorno** precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Consiglio di Stato ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengano e che non sussiste ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni il limite della "*pertinenza*" secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente a cui appartengono o che si svolge in tale territorio.

Per tutti i soggetti dell'art. 14 esiste un unico limite, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Si ritiene opportuno ricordare che qualora il Pubblico Ufficiale autenticatore sia un consigliere comunale di un comune diverso da quello interessato dalle elezioni, l'autenticazione deve essere redatta con firma chiara e leggibile, specificando, oltre al nome, cognome e qualifica, anche il luogo dove è avvenuta l'autenticazione (*ad esempio con le parole "nel comune di...." oppure "in...."*).

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Della

⁶ il consigliere comunale non può autenticare le firme in data anteriore a quella in cui ha comunicato la propria disponibilità al sindaco (data di protocollo). Nel caso sia verificato il contrario, le firme non potranno essere computate nel calcolo totale delle firme raccolte.

dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare, insieme agli altri atti, alla lista dei candidati.

1.1.3 - Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

In questo caso, all'atto di presentazione della lista, deve essere **anche** allegata una dichiarazione in originale sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

1.1.4 - Soggetti titolati alla presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

1.2 - Indicazione dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di n. 2 delegati. Compito di questi ultimi è:

- a) di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
- b) designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale;
- c) dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

I delegati possono essere anche presentatori o candidati.

1.3 - Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere consegnato su supporto informatico (CD, Pen Drive...) per poi essere affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

1.4 - Mandatario elettorale

Dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale attraverso un mandatario elettorale. Sono esclusi i candidati che spendono **meno di euro 2.500** avvalendosi unicamente di denaro proprio.

1.5 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti la condizione di elettori del comune di Mesagne dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, anche per i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune.

Tali certificati possono essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dall'ufficio elettorale del comune nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Per consentire all'ufficio competente di garantire tale termine, i moduli dei sottoscrittori completi di contrassegno della lista e della data di autenticazione delle firme, dovranno essere presentati al più presto allo sportello elettorale.

A tal riguardo si rammenta che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata: dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati.

1.5.1 – Autocertificazione iscrizione liste elettorali.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che può essere utilizzato **anche per la presentazione di liste di candidati**.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato individuale di godimento dei diritti politici, nonché il **certificato di iscrizione nelle liste elettorali**, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

2. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE.

2.1 Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di **accettazione** della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di **sindaco**, sia alla carica di **consigliere comunale**.

La stessa dichiarazione deve contenere anche la **dichiarazione sostitutiva del candidato** di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs n. 235/2012, nonché dagli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

2.1.1. Collegamento delle liste

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare anche il **collegamento** con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità già indicate nel paragrafo **1.1.2** (*"Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori"*). Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

2.1.2. Rinuncia alla candidatura

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito. In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sulla questione si è, comunque, dell'avviso che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà⁷. Tuttavia, per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o, comunque, fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della S.E.C. di Mesagne⁸. Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario e non potranno più incidere sulla composizione della lista.

2.2 - Certificato attestante che i candidati sono elettori

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, c. I, del D. Lgs. n. 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme di cui al punto 1.5 (*"Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune"*).

⁷ Consiglio di Stato, Sezione quinta, 1^o ottobre 1998, n. 1384

⁸ Consiglio di Stato, Sezione quinta: • 17 settembre 2021, n. 6350; • 7 settembre 1989, n. 526; • 1^o ottobre 1998, n. 1384

2.2.1 - Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La mancata od omessa produzione dei sopra citati documenti, comporta la legittima esclusione del candidato.

Nella giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario. Pertanto:

- l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine;
- la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990;
- l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione; quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge.

Inoltre, ove non siano stati ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

2.2.2 - Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha stabilito l'**obbligo** per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati di pubblicare sul **proprio sito internet**, per ciascun candidato, il **curriculum vitae** e il relativo **certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziale entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per l'elezione.

I suddetti documenti di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica di sindaco, devono essere trasmessi al Comune, il quale entro il **settimo giorno** antecedente la data dell'elezione, deve pubblicarli nell'apposita sezione "**Elezioni Trasparenti**" del sito internet. L'omessa pubblicazione dei documenti sui siti internet dei partiti, movimenti politici o

liste non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € **12.000 a € 120.000**, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

3. IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA.

La presentazione delle liste deve essere corredata dal modello del contrassegno.

Dovrà essere prodotto in triplice copia il contrassegno da **cm. 10** e in quattro copie il contrassegno da **cm. 3** e saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Per non essere ricusato dalla commissione elettorale circondariale il contrassegno non dovrà essere identico o confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello di partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

È **vietato** depositare contrassegni che riproducono:

- a) immagini o soggetti di natura religiosa;
- b) simboli del Comune;
- c) denominazione e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione all'uso da parte della stessa società;
- d) espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole "*fascismo*", "*nazismo*", "*nazional-socialismo*" e simili, o a qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia

Si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di **cm. 10** per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di **cm. 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Oltre al deposito degli esemplari cartacei dovrà essere consegnato anche su supporto informatico (CD, dvd, pen drive e simili) nei formati ".jpeg" o ".pdf" che rappresenti una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata **dalle ore 8.00 alle ore 20:00 del 30° giorno⁹** e **dalle ore 8:00 alle ore 12.00 del 29° giorno¹⁰** antecedente la data della votazione.

La Segreteria del Comune resterà pertanto aperta per le incombenze relative all'accettazione delle candidature ed al successivo inoltro delle stesse alla S.E.C. di Mesagne nei giorni e nelle fasce orarie indicate nel precedente capoverso.

5. RICEZIONE DELLE CANDIDATURE.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

Il segretario comunale non può omettere di far rilevare le irregolarità che eventualmente riscontra.

Ogni lista presentata deve essere consegnata alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mesagne entro lo stesso giorno per essere sottoposta al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni a corredo.

6. ESAME DELLE CANDIDATURE.

Le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengono effettuate dalla S.E.C. e devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Le operazioni della Commissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono le seguenti:

6.1 - Accertamento della data di presentazione delle liste.

Come risultante da verbale del segretario comunale, entro il termine finale previsto alle **ore 12:00 del 29° giorno precedente l'elezione**. Qualora la commissione dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, provvederà a ricusarla.

⁹ venerdì 24 aprile 2026

¹⁰ sabato 25 aprile 2026

6.2- Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.

La S.E.C., ricevute le liste relative alle candidature al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco, controllerà:

- a) se il numero dei presentatori è quello prescritto;
- b) se le firme sono state apposte sui prescritti moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- c) il numero delle firme contenute nella dichiarazione (atto principale e atti separati);
- d) se le predette firme sono regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del comune debitamente documentato.

La Sottocommissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti e dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli di cui non risulti documentato il requisito di elettore e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

Nel caso in cui il numero dei sottoscrittori risultasse **inferiore** a quello prescritto o **eccedente** il limite massimo consentito dalla legge, la lista dovrà essere ruscata.¹¹

6.3 - Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

La commissione procederà all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati, effettuando i seguenti controlli:

- a) sul numero dei candidati; che non dovrà essere inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere come da indicazioni riportate al paragrafo 1.1;
- b) sull'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate e d'ufficio;
- c) sulla reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste collegate;
- d) sulle generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature affinché corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista;
- e) sulla presenza dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per tutti i candidati come riportato nel paragrafo 1.7;
- f) sui nomi dei candidati compresi nelle varie liste, cancellando quelli già compresi in altra lista già presentata;
- g) sull'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista come riportato nel paragrafo 1.

¹¹ per quest'ultimo caso vedasi Consiglio di Stato, Sezione terza: • 15 settembre 2021, n. 6313 • 16 maggio 2019, n. 3186 • 9 maggio 2019, n. 3027.

Nel caso **non** sia **rispettata** la **proporzione** di ciascuna quota di genere, la S.E.C. **riduce** la lista cancellando, **dall'ultimo della lista**, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati.

Qualora la lista arrivi a contenere un numero di candidati ammessi **inferiore** a quello previsto, la commissione procederà alla **ricusazione** della lista.

Inoltre – in base all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 215/2012, che integra l'articolo 30 del testo unico n. 570/ 1960 – la S.E.C. effettuerà **analoga riduzione** per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.

6.4 - Esame dei contrassegni di lista

La S.E.C. procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando i requisiti riportati nel paragrafo 1.9 e cioè che:

- non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni non riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune;
- i contrassegni non abbiano alcun riferimento a ideologie autoritarie vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
- i contrassegni non utilizzino denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione da parte di detta società, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 53/1990.

Qualora il contrassegno sia **ricusato** i presentatori dovranno presentare un **nuovo contrassegno entro il 26° giorno antecedente la data della votazione** e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

7. IL SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante il sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Le decisioni della S. devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere pubblicato nell'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione e al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

8. I RAPPRESENTANTI DI LISTA.

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa e viene effettuata dai delegati di lista di cui al paragrafo 1.2. I rappresentanti hanno il compito di vigilare per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

8.1 –La designazione dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con **dichiarazione scritta** e la **firma** dei **delegati** deve essere **autenticata** da una delle persone e secondo le modalità dell'art. 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

E' preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Potranno essere contenute in unico atto, ma sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata e potranno essere valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio. Comunque i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno.

8.2 – Termini e uffici

8.2.1 – Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- a) il **giovedì** precedente la votazione al segretario del comune attraverso la consegna in formato cartaceo all'ufficio elettorale¹² o con p.e.c.;
- b) direttamente al presidente del seggio, il **sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la **mattina della domenica** purché **prima dell'inizio della votazione**.

8.2.2 – Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segretaria dei rispettivi uffici.

La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni, ma in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale.

¹² Entro le ore 18:30

8.3 – Requisiti dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista devono essere **elettori** del comune. Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

9. CONSIGLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

1. Il modello base e gli atti separati sono da preferirsi in formato A3.
2. I modelli di dichiarazione di presentazione dei candidati (modello principale e atti separati già numerati), non appena interamente compilati, dovranno essere presentati all'Ufficio Elettorale per garantire il miglior rispetto dei tempi di certificazione. E' consigliabile che la numerazione degli atti separati venga effettuata al momento della consegna e successivamente non potrà essere modificata.
3. Si consiglia di scrivere i dati dei sottoscrittori in stampatello al fine di favorire la lettura da parte degli operatori e di evitare casi di impossibilità di emettere la certificazione per incomprendibilità dei dati anagrafici.
4. Si consiglia di procedere alla compilazione dell'elenco dei candidati in stampatello oppure con computer per assicurare una perfetta lettura dei dati per il loro inserimento.
5. Si sottolinea la necessità – onde evitare depennazioni dei candidati dalle liste – che le candidate donne, ove lo ritengano opportuno, indichino chiaramente il proprio cognome seguito dalla dicitura coniugata (cgt.) con/vedova (vd) di e che i dati corrispondano in modo inequivocabile con quanto riportato sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura e sulla lista candidati.
6. Al momento della presentazione delle liste, si chiede di consegnare al segretario comunale il modulo riportante i dati dei delegati debitamente compilato, avente lo scopo di consentire alla C.E.C. di contattare tempestivamente i diversi delegati di lista per comunicare loro i provvedimenti adottati.